

# COMUNE DI SELVINO

Provincia di BERGAMO

## ORDINANZA Nr. 19 del 11/06/2010

**Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PERIODO ESTIVO "ISTITUZIONE Z.T.L."**

### IL SINDACO

- **PREMESSO** che ogni anno, durante il periodo estivo, si registra un notevole aumento del flusso turistico sul territorio di questo Comune;
- **RAVVISATA** pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche della strada e alla tutela dei pedoni;
- **VISTO** l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e il D. Lgs. 267/2000;

### ORDINA

- **L'ISTITUZIONE DELLA "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" PER IL TRATTO: CORSO MILANO (Piazza del Municipio) / CORSO MONTE ROSA, nei seguenti periodi:**

#### MESE DI LUGLIO 2010

**SABATO** dalle 10.30 alle 12.15, dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00;  
**DOMENICA** dalle 10.30 alle 12.15 e dalle 16.30 alle 18.30;

#### MESE DI AGOSTO 2010

**DALL' 1/08 AL 29/08** dalle 10.30 alle 12.15, dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00;

**NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NON POSSONO TRANSITARE VEICOLI DI QUALSIASI GENERE, AD ESCLUSIONE DI:**

1. velocipedi non a motore;
2. veicoli elettrici,
3. veicoli della pubblica sicurezza, VV.FF., guardia medica e 118;
4. autobus per trasporto pubblico e taxi;
5. portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno;
6. corrieri franco Farmacia per consegne urgenti;
7. medici di base e servizio veterinario ubicati nel territorio;
8. veicoli la cui carta di circolazione o la patente di guida del conducente risulta residente nelle zone interessate dalla zona a traffico limitato, compreso Via Fiume Serio e Via Monte Misma; Via Betulle nei giorni di chiusura di Via Vulcano;
9. veicoli adibiti all'esercizio ed alla manutenzione di servizi pubblici essenziali;
10. veicoli in possesso del pass rilasciato dal responsabile dell'uff. tecnico:
  - a coloro che sono titolari di un'attività economica nella zona a traffico limitato.; (max n. 1 pass per ogni attività);
  - a coloro che sono ricollegabili all'organizzazione di manifestazioni estive e servizi sociali del comune.

- DURANTE I TEMPI DI RESTRIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE NON SI APPLICANO LE LIMITAZIONI A TEMPO ISTITUITE NELLE AREE DI SOSTA RICOMPRESSE NELLA "Z.T.L."; GLI AUTOVEICOLI COSI' PARCHEGGIATI, NON POTRANNO ESSERE MOVIMENTATI DURANTE GLI ORARI PREVISTI DALL'ISOLA PEDONALE, PENA SANZIONE A CURA DEGLI ORGANI DI VIGILANZA;
- L'AMIAS SERVIZI SRL (servizio assistenza) è incaricata dell'adeguamento ed installazione della prescritta segnaletica stradale; il Consorzio di Polizia Municipale Valseriana e le altre Forze di Polizia di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
- 
- L'inosservanza delle prescrizioni qui contenute sono punite con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
- 
- I provvedimenti di cui sopra entrano in vigore con la esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento e alle relative figure.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. di Brescia entro 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 gg., ai sensi della legge 24/11/1971 n. 1199;

IL SINDACO  
(Ghilardi Carmelo)

